

**ACCERTAMENTI
FISCALI DIGITALI:
«SOCIAL NETWORK
ED ALGORITMO»**



Antonio Sanges
09 APRILE 2021

Accertamento fiscale digitale: social network e algoritmo

- Progetto di digitalizzazione dell'Agenzia Entrate;
- Social Network e Social Web: "Fonti aperte";
- Il "socialometro" Francese e intelligenza artificiale in Giappone;
- La strategia digitale Agenzia Entrate;
- Circolare Agenzia Entrate N. 19/E 2019 e Provvedimento N. 669173/2019, art. 14 Legge N. 157/2019, art. 1 – commi 682 – 686 Legge N. 169/2019;
- Accertamenti fiscali digitali – art. 32 – 38 – 39 – 42 DPR 600/1973, art. 23 D. Lgs. N. 82/2005;
- Accertamenti fiscali Metodo algoritmo (sent. Cons. Stato 8472/73/74 Dir. 2019);
- Intelligenza artificiale e giustizia predittiva;
- Verifica fiscale informatica Art. 39 – 3° comma e art. 52 DPR 633/72;

Accertamento fiscale digitale: social network e algoritmo

Ø La "Digitalizzazione" => è un obiettivo che l'Unione Europea ci chiede di perseguire, in un contesto in cui la cooperazione tra stati europei (ed extraeuropei), nonché la condivisione di informazioni di interesse reciproco, è sempre di più indispensabile.

N.B.: Audizione Direttore Agenzia Entrate al Senato VI
Commissione Finanze il 04 marzo 2021

Ø Se l'Algoritmo "scrive la sentenza", che almeno rispetti la logica (Fonte Il Sole 24ore – 10 feb 2020, 04 apr 2021)

DIGITALIZZAZIONE ED ACCERTAMENTI DA SITI WEB ED ALGORITMO SOCIAL Quale "Break Even Point"

- ➔ Circolare Agenzia Entrate N. 16/E 2016;
- ➔ Circolare GG.FF. N. 01/2018;
- ➔ Circolare Agenzia Entrate N. 19/E 2019
- ➔ Art. 1 Commi 681 – 686 Legge Bilancio 2020 N. 160/2019

Facebook, Instagram, Google, Amazon, LinkedIn "Fonti aperte" per scoprire indizi di evasione



Ø "Fonti Aperte" => risultano essere quegli elementi utili, non risultanti dalle banche dati bensì da articoli di stampa, internet, social web, che contribuiscono a ricostruire al meglio la posizione dei contribuenti;

Ø "Fonti Aperte" => finalizzate ad acquisire ogni elemento utile a sottoporre a controllo il contribuente e la sua attività esercitata.

N.B.: Circolare GG.FF. N. 01/2018

Documenti derivanti da social network e siti web risultano essere prove "gravi, precise e concordanti)

∅ "Il documento da social network e siti web, costituisce "prova precostituita" della sua conformità alle cose ed ai luoghi rappresentati.

Pertanto se si vuole contestare ciò che riproduce, non si può limitare a contestare genericamente i fatti che con essa, la controprova intende provare, oppure la mancata "ufficialità della foto reperita", bensì occorre procedere con un formale disconoscimento della conformità a cose o luoghi rappresentati (Corte di Cassazione Sent. N. 308/2020, Cass. Sent. N. 9977/2018 e Corte di Cassazione Sent. N. 8682/2008)

Documenti derivanti da social network e siti web efficacia probatoria delle riproduzioni art. 2712 c.c.???

Ø "Il disconoscimento idoneo, a fare perdere la quantità di prova, degradando la stessa a presunzione semplice, deve essere "chiaro, circostanziato ed esplicito" dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra "realtà fatturale" e "realtà prodotta".

N.B.: Corte di Cassazione Sent. N. 17526/2016

Il contributo dei commercialisti alla "digitalizzazione del sistema fiscale"

Ø Anno 2020 => trasmessi all'Agenzia delle Entrate tramite canali Entratel e Fisco online 45,6 milioni di documenti (Modello Unici, Modelli versamento, Registrazione contratti di locazione ed altri contratti);

Ø Anno 2021 => il numero di documenti trasmessi con gli stessi canali telematici è risultato pari a 196,7 milioni => incremento del 331,13% (+ 151.048.468)

N.B.: il 54% dei 196,7 mln di dati transitati nel 2020 sui canali telematici sono stati trasmessi dai commercialisti

Agenzia delle Entrate (Sistema Interscambio)

Ø Anno 2019 => entrata in vigore della fattura elettronica: - 2 mld di fatture elettroniche – 12 mln di comunicazioni liquidazioni periodiche;

Il socialometro "Francese": social con algoritmo antifrode

- Ø Algoritmo intelligente => elaborerà indizi di frode fiscale analizzando i contenuti dei "contributi dei social network";
- Ø Tale algoritmo determinerà la congruità del reddito del contribuente attenzionato;
- Ø Fase di apprendimento e progettazione => raccolta dati, identificazione criteri di rilevanza capacità di individuazione di raccordo con banche dati
- Ø Fase operativa: sviluppo dei dati rilevanti e simulazione reddito da accertare.

Verifiche fiscali in Giappone attraverso "Intelligenza Artificiale"

Parametri di riferimento:

- Selezione soggetti da verificare;
- Analisi delle performance finanziarie, documenti di bilancio e comportamenti irregolari;
- Informazioni privilegiate ottenute da precedenti verifiche fiscali;

N.B.: Tale Procedimento nel 2019 ha rilevato 74 mila casi di evasione con aumento dell'1,8% rispetto al 2018.

(Fonte Italia Oggi 20 febbraio 2020)

Strategia digitale Agenzia delle Entrate

"Strategia digitale" Agenzia delle Entrate

INVESTIMENTI

Investimenti in software sempre più sofisticati per rendere fruibile e tempestivo la gestione dei flussi delle informazioni.

ATTIVITA' DI SVILUPPO

Attività di sviluppo e tecniche di analisi dei "big data" , finalizzata a superare tradizionali controlli basati sull'"incrocio dei dati" a favore di approcci "innovativi e diversificati"

"Strategia digitale" Agenzia delle Entrate



STRATEGIA
AdE

La strategia digitale AdE: consentiranno di aumentare le attività di verifica e controlli fiscali in pieno rispetto del "contraddittorio" con il contribuente

"Strategia digitale" Agenzia delle Entrate

LE
DIRETTRICI:

- La digitalizzazione dei servizi all'utenza;
- La valorizzazione del patrimonio informativo;
- L'interconnessione digitale con gli attori esterni;
- Il *digital workplace*, la digitalizzazione dei processi e degli strumenti di lavoro;
- La *cybersecurity*
- La protezione dei dati;
- L'integrazione con le iniziative della complessiva digitalizzazione della Pa

"Strategia digitale" Agenzia delle Entrate

I RAPPORTI
CON
L'UTENZA

- Il canale telematico per la fruizione dei servizi fiscali;
- L'accesso programmato agli uffici basato sull'appuntamento e l'assistenza telefonica diffusa di primo contatto.

**Digitalizzazione
intelligenza artificiale
"Il finanziamento UE"**

"Digitalizzazione" ed "intelligenza artificiale"

L'Unione Europea finanzia il progetto per combattere l'evasione fiscale con un finanziamento di 900 mln di euro finalizzato a potenziare:

- Ø **Network Analysis**: scoprire le relazioni indirette e nascoste tra società per evadere e/o eludere le imposte;
- Ø **Machine Learning**: tecniche di apprendimento automatico dei "super computer";
- Ø **Data Visualization**: analisi ottica delle informazioni;

Direttiva Cooperazione Amministrativa "DAC 7" per membri UE

- ü **Garantire** alle "Amministrazioni fiscali UE" le informazioni in via automatica sulle transazioni effettuate dagli utenti negli stati membri;
- ü **Obiettivo** creare una "banca dati europea" per contrastare evasione Iva, Imposte reddito.

N:B: => Direttiva che sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Unione Europea entro il 31 dicembre 2021

DAC 7: Revisione Direttiva sulla cooperazione Amministrativa

- ü **Attività** oggetto di comunicazione
- ü **Piattaforme** con obbligo di comunicazione
- ü **Informazioni** oggetto di comunicazioni
- ü **Informazioni** aggiuntive

N:B: => Google e Amazon dovranno informare il Fisco sulle identità dei soggetti che hanno attivato transazioni commerciali con le proprie piattaforme.

Attività oggetto di comunicazione

Risulta essere attività svolta al fine di rilevare un corrispettivo quella che rientra in una delle attività elencate:

- ù **Locazione di beni immobili**, compresi gli immobili residenziali e commerciali, nonché qualsiasi altro bene immobile e spazio di parcheggio;
- ù **I servizi personali**
- ù **La vendita di beni**
- ù **Il noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto**

Piattaforma con obbligo di comunicazione

Qualsiasi software (compresi i siti web o parti di essi e le applicazioni) accessibile agli utenti e che consente ai venditori di essere collegati con altri utenti allo scopo di svolgere, direttamente o indirettamente, un'attività per tali utenti.

Il termine "piattaforma" non include i software che, senza ulteriori interventi per l'esecuzione di un'attività, consentano esclusivamente una delle seguenti azioni:

- ü Il trattamento di pagamenti relativi all'attività;
- ü La catalogazione o la pubblicità di un'attività da parte degli utenti;
- ü Il reindirizzamento o il trasferimento di utenti verso una piattaforma

Informazioni oggetto di comunicazione

- Ø Nome, indirizzo della sede legale e il codice fiscale della piattaforma con obbligo di comunicazione e, ove applicabile, il relativo numero di identificazione individuale, nonché il nome commerciale della piattaforma;
- Ø Nome e cognome del venditore oggetto di comunicazione che è una persona fisica e la ragione sociale del venditore oggetto di comunicazione che è un'entità;
- Ø Indirizzo principale;
- Ø Eventuale codice fiscale del venditore, compreso il rispettivo stato membro di rilascio, o il luogo di nascita del venditore che è una persona fisica;

Informazioni oggetto di comunicazione

- Ø Numero di registrazione dell'attività del venditore che è un'entità;
- Ø Numero di partita Iva del venditore, se disponibile;
- Ø La data di nascita del venditore che è una persona fisica;
- Ø Identificativo del conto finanziario su cui è versato o accreditato il corrispettivo;
- Ø Il corrispettivo totale versato o accreditato nel corso di ogni trimestre e il numero di attività in relazione alle quali è stato versato o accreditato;
- Ø Eventuali diritti, commissioni o imposte trattenuti o addebitati dalla piattaforma per ogni trimestre del periodo oggetto di comunicazione;

Informazioni aggiuntive per locazioni beni immobili

- L'indirizzo di ciascuna proprietà inserzionata e il relativo numero di iscrizione al registro catastale se disponibile;
- Il corrispettivo totale versato nel corso di ogni trimestre e il numero di attività in riferimento a ciascuna proprietà;
- Se disponibile, il numero di giorni di locazione e il tipo di ciascuna proprietà.

Accertamenti digitali notificati in copia conforme

- Art. 42 DPR N. 600/1973;
- Codice Amministrazione Digitale D. Lgs. N. 82/2005;
- D. Lgs. N. 159 del 04 aprile 2006;
- D. Lgs. N. 235 del 30 dicembre 2010;
- D. Lgs. N. 217 del 27 gennaio 2018;

Accertamenti digitali: delega di firma - caratteristiche

FUNZIONARIO
ADE

Il funzionario AdE che appone la propria firma digitale sull'Avviso di Accertamento deve essere delegato dal Direttore Provinciale.

DELEGA

- La delega deve essere:

- Ø Scritta
- Ø Motivata (ragioni per le quali viene rilasciata)
- Ø Determinata nell'arco temporale della sua efficacia
- Ø Nominativa

Accertamenti digitali

CAD Codice Amministrazione Digitale

La sottoscrizione digitale Avvisi di Accertamento

REGOLE CAD

Le Innovative regole del CAD (D. Lgs. N. 82/2005)

Prevedono che gli Avvisi di Accertamento fiscali devono essere sempre firmati a pena di nullità dal Direttore e/o altro impiegato di carriera direttiva da lui delegato, con "sottoscrizione digitale"

CARATTERISTICA

- Firmare digitalmente significa garantire riservatezza all'atto, in ossequio alla normativa di cui all'art. 23 CAD, e relativo atto di conformità all'originale, con identificazione del contrassegno informatico

Conformità Avvisi di Accertamento sottoscritti digitalmente

- Ø La firma digitale "integra e sostituisce" l'apposizione di sigilli, timbri e contrassegni previsti dalla normativa di riferimento
- Ø Il codice "QR – Code" (collocato in basso nella prima pagina dell'Avviso di accertamento) risulta essere un contrassegno che attraverso un'apposita applicazione e/o digitando l'indirizzo web, consente di visionare il documento informatico, i dati di protocollo e dati inerenti la firma.

- **N.B.:** AdE a fronte del Codice QR – Code "omette" di attestare la copia conforme analogica del documento informatico, facendo venir meno la propria valenza giuridica.

L'AdE "difende" gli Accertamenti Digitali, notificati con raccomandata

- ∅ La notifica dell'Avviso di Accertamento fiscale firmato digitalmente può anche avvenire con raccomandata e non necessariamente a mezzo Pec;
- ∅ L'attestato di conformità della copia analogica all'originale firmato digitalmente e apposta dallo stesso funzionario che ha redatto l'accertamento in quanto "munito" di qualifica di pubblico ufficiale

- Corte di Cassazione: sent. N. 1150/2021 e 1557/2021

Avviso di Accertamento firmato digitalmente "nullo" se notificato in modo cartaceo

Ø E' insanabilmente nullo l'Avviso di Accertamento notificato dall'Agenzia delle Entrate in modalità cartacea se sottoscritto con firma digitale dal Direttore provinciale;

- CTR Liguria sent. N. 56 del 20 gennaio 2020
- CTR Veneto sent. N. 1015 del 24 settembre 2019

Accertamenti fiscali digitali: "IL METODO DELL'ALGORITMO"

- Art. 1 comma 682 – 686 Legge Bilancio 2020 N° 160/2019;
- Art. 14 D. Legge N° 124/2019-Legge N° 157/2019;
- Art. 11 comma 4 D. Legge N° 201/2011 – Legge "Decreto Salva Italia";
- Art. 32 – 4 comma, 37, 38 DPR N° 600/1973;
- Art. 51 DPR N° 633/1972;

Accertamenti fiscali digitali: "IL METODO DELL'ALGORITMO"

- § Garante della protezione dati personali
parere N° 9106329 del 14 marzo 2019;
- § Consiglio di Stato sent. N° 2270 dell'08 aprile
2019;
- § ISA art. 9 D. Legge N° 50/2017 – Legge N°
96/2017;
- § Circolare AdE N° 19/E /2019

ACCERTAMENTO FISCALE DIGITALE

CONTRIBUENTI E CAPACITA' CONTRIBUTIVA

$$Y. = GZ. Vi \cdot \cdot (Y. - X. \beta)$$

- Funzione di stima che fornisce ADE per le modalità di calcolo della curva dei ricavi;
- Funzione di stima che fornisce ADE di misurare elasticità "valore aggiunto per addetto" e "ricavo per addetto"

FONTE "SCHEDA ILLUSTRATIVA SOSE 19/09/2018
EQUAZIONE DI HENDERSON 1984

Sentenze Consiglio di Stato N. 2936, 8472, 8473, 8474 (13 Dicembre 2019)

N.B. L'utilizzo di una "procedura informatica" che conduce alla "decisione amministrativa" non deve essere stigmatizzata ma incoraggiata laddove tali attività automatizzate appaiono doverose declinazioni dell'art. 97 Costituzione (Principio buon andamento azione amministrativa)

N.B. Sentenze relative all'Illegittimità dell'utilizzo dell' algoritmo nella procedura assegnazione ruoli Dirigenti scolastici.

Sentenze Consiglio di Stato

Ø Hanno esteso la "**Legittimità algoritmo amministrativo**" all'attività discrezionale della pubblica amministrazione, prefigurando un "nuovo" sistema di regole e rapporti tra "Procedimento Amministrativo" e GDPR;

Condizioni minime legittimità algoritmo:

- § Presa conoscenza dello strumento
- § Imputabilità del potere

Sentenze Consiglio di Stato

Principio trasparenza amministrativa e rapporti con GDPR

§ Art. 13 e 14 GDPR => In materia di informazione da rendere agli interessati;

§ Art. 15 GDPR => In materia di accesso per determinare il meccanismo attraverso il quale si concretizza la "decisione automatizzata" (Algoritmo)

N.B.: => La Formula Tecnica (Algoritmo) deve essere corredata da spiegazioni che rendono "la regola giuridica" leggibile e comprensibile.

Le Sentenze Consiglio di Stato: l'Algoritmo nelle decisioni amministrative deve garantire tre principi:

- ∅ Il diritto di ciascuno a conoscere l'esistenza di processi decisionali automatizzati che lo riguardino ed in questo caso a ricevere informazioni significative sulla logica utilizzata (art. 22 GDPR);
- ∅ Il principio di non esclusività della decisione algoritmica (art. 22 GDPR);
- ∅ Il principio di non discriminazione algoritmica (considerando 71 GDPR), nel senso che l'algoritmo non deve assumere decisioni che abbiano effetti discriminatori verso determinati soggetti;

N.B.: => Il mancato rispetto di tali principi, secondo i Giudici del Consiglio di Stato, è dunque idoneo ad inficiare l'intero metodo utilizzato dalla PA per l'adozione della decisione amministrativa, quanto meno in termini di violazione del generale principio di trasparenza.

Le Sentenze Consiglio di Stato: Principio Costituzionale del «buon andamento azione Amministrativa» art. 97 Costituzione

Ø La "metodologia dell' algoritmo" è quindi conforme ai canoni di "efficienza ed economicità dell'azione amministrativa", i quali, secondo il principio costituzionale di buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.), impongono all'Amministrazione, il conseguimento dei propri fini, con il minor dispendio di mezzi e risorse, attraverso lo snellimento e l'accelerazione dell'iter procedimentale.



N.B.: L'assenza di intervento umano in un'attività di mera classificazione automatica, secondo regole predeterminate (queste sì, elaborate dall'uomo) e l'affidamento di tale attività ad un efficiente elaboratore elettronico devono essere considerate legittime declinazioni dell'art. 97 della Cost., coerenti con l'attuale evoluzione tecnologica.

Le Sentenze Consiglio di Stato: "Utilizzo Procedure Robotizzate"


L'utilizzo di procedure "robotizzate", non può essere motivo di elusione, dei principi che conformano il nostro ordinamento, e che regolano lo svolgersi dell'attività amministrativa, laddove la regola tecnica che governa ciascun algoritmo resta (deve restare) pur sempre una regola amministrativa generale, costruita dall'uomo e non dalla macchina, per essere poi (solo) applicata da quest'ultima.

Le Sentenze Consiglio di Stato

La regola "algoritmica", se strutturata con le suddette garanzie, quindi:

- Assume una piena valenza giuridica e amministrativa, anche se viene declinata in forma matematica, e come tale deve soggiacere ai principi generali dell'attività amministrativa, quali quelli di pubblicità e trasparenza, di ragionevolezza, di proporzionalità;
- Non può lasciare spazi applicativi discrezionali (di cui l'elaboratore elettronico è privo), ma deve prevedere una soluzione definita (e ragionevole) per tutti i casi possibili, laddove dunque la discrezionalità amministrativa, che non può essere demandata al software, deve essere esercitata al momento dell'elaborazione dello strumento digitale;
- Vede sempre la necessità che **l'Amministrazione compia un ruolo, ex ante, di mediazione e composizione di interessi**, anche per mezzo di test, aggiornamenti e modalità di perfezionamento dell'algoritmo.

Le Sentenze Consiglio di Stato



In definitiva, dunque, "l'algoritmo", ossia il software, deve essere considerato a tutti gli effetti come un "atto amministrativo informatico".

In tale "veste" deve quindi rispettare sia i "principi generali del procedimento amministrativo" (trasparenza, imparzialità, conoscibilità..) e sia i "principi generali della privacy", come esplicitati nell'ambito del GDPR.

Accertamenti fiscali digitali

REQUISITI:

**ANALISI
RISCHIO
EVASIONE:**

- Criteri di selezione utilizzati Circ N. 19/E/2019;
- Provv. AdE N° 669173/2019;
- ISA: art. 9 D. Legge N° 50/2017 – Legge N ° 96/2017;

N.B.: Criteri di selezione da esplicitare in sede di motivazione
Avvisi Accertamento

Accertamenti digitali

ALGORITMO:

Analisi del rischio evasione e relativa selezione delle posizioni da sottoporre a controllo, basate su "Algoritmi":

diviene essenza fondamentale per "**la tutela e la difesa del contribuente**" conoscere con esattezza quali sono stati i criteri utilizzati nel corso dell'attività preparatoria della verifica".

Accertamenti digitali: "Algoritmi" "Evasometro" e/o "Risparmometro"



Incrocio dei dati delle fatture,
consumi e movimenti bancari con
strumenti di "Intelligenza Artificiale";

Archivio dei rapporti con intermediari
finanziari (Parere Garante della
Protezione Dati Personali N°
9106329 del 14 marzo 2019;

Accertamenti digitali

ALGORITMI:

Le incongruenze con scostamento del 20% rilevate dall'"Algoritmo" determina per il contribuente la facoltà di difendersi nella fase di contraddittorio "pre – accertativo".

Evasometro/Risparmiometro

Il Funzionamento

Il meccanismo dell'evasometro si fonda sull'utilizzo di uno **speciale "algoritmo"** in grado di incrociare i movimenti bancari dei contribuenti con i redditi che sono stati comunicati da loro stessi al fisco, attraverso la dichiarazione dei redditi

Evasometro/Risparmiometro

Il Funzionamento

I controlli si determinano quindi utilizzando un grandissimo data base, chiamato "SuperAnagrafe", come ad esempio le informazioni di chi è ritenuto a rischio evasione

Evasometro/Risparmiometro

Il Funzionamento

Qualora l'algoritmo evidenzi casi di "spese eccessive" rispetto a quanto dichiarato, scattano ulteriori verifiche della GG.FF. e Agenzia Entrate;

Evasometro/Risparmiometro

Il Funzionamento

Al contribuente in sede di contraddittorio, spetta poi il compito di spiegare le presunte anomalie, fornendo la documentazione necessaria, ovvero "dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nonché avviare, in caso di accertamento, il procedimento di adesione"

Evasometro/Risparmiometro

Il Funzionamento

Con l' **evasometro**
si inverte l'onere
della prova:
a carico del
contribuente

Accertamenti digitali: "Algoritmo"

Parere Garante della Protezione dei dati
personali N° 9106329 => "Le Prescrizioni - 1")"

Puntuale valutazione della coerenza complessiva della
posizione di ciascun contribuente selezionato da parte
di operatori qualificati preliminare alla convocazione del
contribuente

N.B.: In tale il Garante ha assicurato l'intervento umano nella verifica dei
risultati dell'Algoritmo, prima della comunicazione al contribuente
interessato.

Accertamenti digitali: "Algoritmo"

Parere Garante della Protezione dei dati personali

N° 9106329 => "Le Prescrizioni - 2)"

Introduzione di adeguate informazioni al contribuente convocato in contraddittorio, con particolare riferimento:

- alla natura obbligatoria e/o facoltativa del conferimento dei dati, in tale sede;
- alle conseguenze di una eventuale mancata presentazione e/o rifiuto a rispondere.

Accertamenti digitali: "Algoritmo - ISA"

- **ISA** => Pagella Fiscale: Necessario richiedere esplicitazione dei criteri di selezione nella motivazione di accertamento. (cfr. Consiglio di Stato Sent. N° 2270 del 08 aprile 2019)

N.B.: L'algoritmo attraverso il quale si concretizza una decisione robotizzata "deve essere conoscibile secondo una declinazione rafforzata del principio di trasparenza, che implica anche quello della piena conoscibilità di una regola espressa in un linguaggio differente da quello giuridico" .

Accertamenti digitali: "Algoritmo"

- **ISA** => Pagella Fiscale: Necessario richiedere esplicitazione dei criteri di selezione nella motivazione di accertamento. (cfr. Consiglio di Stato Sent. N° 2270 del 08 aprile 2019)

N.B.: "La regola algoritmica deve essere non solo conoscibile in se, ma anche soggetta alla piena cognizione e al pieno sindacato" del giudice. Il giudice deve essere infatti messo nelle condizioni di "sindacare come il potere sia stato concretamente esercitato, ponendosi in un'ultima analisi come declinazione diretta del diritto di difesa"

**INTELLIGENZA
ARTIFICIALE E
GIUSTIZIA PREDITTIVA
«Nel Processo Tributario»**

Intelligenza artificiale (IA)

q Capacità di un sistema tecnologico di risolvere problemi e/o svolgere compiti e/o attività tipiche della mente e agire umano, utilizzata nei settori di vita quotidiana



N.B.: Riferimenti ad algoritmi

Intelligenza artificiale: ALGORITMI

Input =>
Contenuti
decisionali
(Sentenze e/o
Testi Giuridici)

Output => Probabilità di
orientamento decisionale
(incrocio di dati, ricerca
correlazione tra dati)

Intelligenza artificiale (IA)

q **Sistemi esperti** => Sono in grado di sfruttare una base di conoscenza iniziale per dedurre nuove conoscenze ed informazioni in modo "inferenziale"

N.B.: Questa tipologia è in grado di spiegare logicamente le decisioni dell'algorithm.

q **Preveduttivo per logica** => Rilevante per perplessità in termini di affidabilità, trasparenza e conoscibilità degli algoritmi e/o statistica.

Intelligenza artificiale (IA)

Giustizia predittiva =>

La possibilità di prevedere l'esito di un giudizio tributario tramite calcoli complessi, con "probabile sentenza" relativa ad uno specifico caso attraverso l'ausilio di algoritmi.

N.B.: Art. 65 Ordinamento giudiziario => Cassazione
Uniformità ed unità del diritto nazionale:

- Art. 3 Costituzione => Diritto Oggettivo e Certo
- Art. 348 – bis cpc => Calcolo probabilità
domanda giudiziale

Giustizia Predittiva Tributaria

q Processo Tributario Telematico:

- => Ricorsi depositati attraverso il sistema SIGIT;
- => Afflusso massimo di dati per introduzione e prospettare la giustizia predittiva tributaria;
- => Atti predisposti in formato word e poi convertito in PDF/A;
- => Fascicolo informatico in PDF che può essere selezionato e/o copiato da Giudici, Segretari e Comm. Trib. e parti del processo tributario telematico.

Giustizia Predittiva Tributaria: i vantaggi competitivi per Agenzia Entrate

- ➔ Individuare sentenze favorevoli;
- ➔ Selezionare argomenti difensivi usati da uffici periferici da riutilizzare nei nuovi contenziosi;
- ➔ Esaminare per Giudice Tributario quali siano le argomentazioni difensive che hanno ottenuto i migliori risultati;
- ➔ Accesso a tutti gli atti e fascicoli;
- ➔ Argomenti difensivi utilizzati per il contenzioso e le relative sentenze;

N.B. Il contribuente "invece" => Accesso solo al proprio fascicolo

VERIFICHE FISCALI INFORMATICHE:

- Art. 39 – 3° comma DPR n° 633/72;
- Ø Art. 52 DPR n° 633/72;
 - Ø Circolare GG.FF. n° 01/18
 - Ø DPR 13 novembre 2014»

Ø Verifiche Fiscali Informatiche

ISPEZIONE DOCUMENTALE (CIRCOLARE GUARDIA DI FINANZA N. 1/2018)

- Ø In linea generale, l'ispezione documentale consiste non soltanto nell'esame e nell'analisi delle scritture, dei libri, dei registri e dei documenti sia cartacei che accessibili mediante apparecchiature informatiche, la cui istituzione, tenuta e conservazione sono obbligatori, ma anche nel "raffronto" del loro contenuto con quello degli altri documenti informazioni reperiti nel corso delle ricerche o in fasi successive della verifica. (tra cui la corrispondenza commerciale, la contabilità posta in essere ai fini di controllo interno della gestione e l'eventuale documentazione extracontabile)

Ø Verifiche Fiscali Informatiche

ISPEZIONE DOCUMENTALE (CIRCOLARE GUARDIA DI FINANZA N. 1/2018)

- Ø Si evidenzia che il potere di ispezione documentale:
- "Deve essere orientato" soprattutto al riscontro degli obblighi tributari di carattere sostanziale da parte del soggetto sottoposto ad attività ispettiva, evitando di disperdere energie in aspetti di natura meramente formale che, oltre a creare inefficienze, determinano una percezione errata dell'operato dell'Amministrazione finanziaria;
 - "Si estende" ad ogni genere di documentazione che sia istituita, detenuta e conservata mediante apparecchiature informatiche; in tale senso, dispone la previsione dell'art. 52, comma 4, del D.P.R. n. 633/72.

Ø Verifiche Fiscali Informatiche

Ø Nell'ambito dell'attività investigativa informatica fiscale i verificatori esaminano documenti informatici e/o rilevano tracce informatiche delle operazioni economiche che abbiano "efficacia probatoria" sia per il contribuente che per l'organo accertatore.

REQUISITO DOCUMENTO
INFORMATICO

D.M. 17
GIUGNO 2014

REQUISITO
CONSERVAZIONE DIGITALE

D.M. 17
GIUGNO 2014

Ø Verifiche Fiscali Informatiche

Ø LE VERIFICHE FISCALI INFORMATICHE – " I CONTROLLI"

Ø Fatturazione elettronica e archivio digitale => Art. 21 e 39
DPR n° 633/72

Ø Documenti informatici => D.M. 17 giugno 2014 – DPCM 13
novembre 2014

N.B.:Caratteristica
immodificabilità,
integrità, autenticità,
leggibilità

Ø Verifiche Fiscali Informatiche

Ø Documenti informatici e documenti analogici (CAD, D. LGS. N. 82/2005)

DOCUMENTO
INFORMATICO

Documento elettronico che
contiene la rappresentazione
informatica di atti, fatti o dati
giuridicamente rilevanti

DOCUMENTO ANALOGICO

La rappresentazione
informatica di atti fatti o
dati giuridicamente rilevanti

Ø Verifiche Fiscali Informatiche

Ø SISTEMA E DATO INFORMATICO

DATO INFORMATICO



CONTENUTO

SISTEMA INFORMATICO

CONTENITORE

Ø Verifiche Fiscali Informatiche

Ø SISTEMA E DATO INFORMATICO

DATO INFORMATICO

The diagram consists of two horizontal arrows pointing to the right. The top arrow is labeled 'DATO INFORMATICO' and points to a dark grey oval containing the text 'Si intende verificare il contenuto del documento'. The bottom arrow is labeled 'SISTEMA INFORMATICO' and points to a dark grey oval containing the text 'Si fa riferimento al medesimo dato quale "contenitore di informazione" (estrarre mirate informazioni digitali in caso di "traccia latente" su pen drive, hard – disk)'. The entire diagram is enclosed in a rounded rectangular frame.

Si intende verificare il contenuto del documento

SISTEMA INFORMATICO

Si fa riferimento al medesimo dato quale "contenitore di informazione" (estrarre mirate informazioni digitali in caso di "traccia latente" su pen drive, hard – disk)

Ø Verifiche Fiscali Informatiche

Ø TIPOLOGIE DI ANALISI DEI DATI INFORMATICI



N.B.: Static Analysis => si verifica quando i dispositivi del contribuente sono spenti;

N.B.: Live Analysis => si realizza quando è necessario reperire tutti i dati che si potrebbero perdere una volta spento il dispositivo (Ram, Server e Cloud storage)

Ø Verifiche Fiscali Informatiche

Gli organi dell'Amministrazione finanziaria, possono indipendentemente dalla collaborazione del contribuente, effettuare una copia dei dati presenti nei supporti informatici del soggetto verificato e ricercare le copie di sicurezza dei dati effettuate nei giorni antecedenti all'intervento, al fine di individuare, ove possibile, quelli eventualmente cancellati dal sistema al momento dell'accesso.

N.B.: (Cass. 9 marzo 2016, n. 4600, Cass. 3 ottobre 2014, n. 20902; Cass. 30 marzo 2012, n. 5226)

Ø Verifiche Fiscali Informatiche

Ricerca evidenze digitali

Conservazione delle evidenze digitali acquisite

1

2

3

Acquisizione dati
(anche effettuando copie)

Ø Verifiche Fiscali Informatiche

1

DOCUMENTAZIONE FISCALE RILEVANTE AI FINI FISCALI

Ø Art. 52 – 4° comma DPR N° 633/72

Ø Art. 7 comma 4 – ter D.L. N° 357/94 – Legge N° 489/94

Ø Art. 5 D.M. 17 giugno 2014

2

TENUTA E CONSERVAZIONE SCRITTURE CONTABILI IN FORMA DIGITALE

Ø Verifiche Fiscali Informatiche

DOCUMENTI INFORMATICI RILEVANTI AI FINI TRIBUTARI

Gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria e la Guardia di Finanza, secondo quanto previsto dall'art. 52 comma 4 del D.P.R. n. 633/72, possono disporre l'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche ai fini dell'accertamento dell'Iva e delle imposte sui redditi.

ART. 52, COMMA 4, D.P.R. N. 633/1972

L'ispezione documentale si estende a tutti i libri, registri documenti e scritture, compresi quelli la cui tenuta e conservazione non sono obbligatorie, che si trovano nei locali in cui l'accesso viene eseguito, o che sono comunque accessibili tramite apparecchiature informatiche installate in detti locali

Ø Verifiche Fiscali Informatiche

Ø CONTROLLO DOCUMENTALE CHE SI CONCLUDE NEL GIORNO DELL'APERTURA VERIFICA

- § il riscontro dei libri e registri reperiti o esibiti con quelli obbligatori, fornendo nel processo verbale di verifica informazioni relative a eventuali rifiuti di esibizione;
- § Il controllo della bollatura iniziale e della numerazione nonché il rispetto della cronologia delle registrazioni (ove previsto)
- § Il controllo dell'avvenuto aggiornamento dei libri e registri;
- § La tenuta delle scritture secondo le norme di una ordinata contabilità;
- § Il rispetto del divieto di spazi in bianco, di interlinee, di trasporti in margine e abrasioni e dell'obbligo di eseguire le eventuali cancellature in modo che le parole cancellate siano leggibili.

Ø Verifiche Fiscali Informatiche

Ø CONTROLLO SOSTANZIALE DELLA VERIFICA

Tra i controlli sostanziali possono essere ricompresi:

- Quelli di " coerenza interna " riguardanti l'analisi della documentazione contabile ed extracontabile rilevata in azienda;
- Quelli di " coerenza esterna " riguardanti il raffronto e l'analisi fra documentazione recuperata in azienda e qualsiasi altra informazione reperita all'esterno da soggetti terzi o dall'interrogazione di banche dati;
- Quelli inerenti alla " corretta applicazione della normativa tributaria ";
- Quelli riguardanti le " procedure contabili e decisionali attuate in azienda " .

Ø Verifiche fiscali informatiche

Ø ESIBIZIONE DOCUMENTI INFORMATICI

ART. 7 COMMA 4 – TER D. LEGGE N. 357/1994 – LEGGE N. 489/94

A tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all'esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi, allorquando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza.

Ø N.B.: Al controllo della documentazione digitale, come per quella cartacea, si applicano le garanzie di legittimità. (negli accessi alle apparecchiature informatiche presso gli studi professionali è necessaria la presenza del titolare dello studio, a tutela del segreto professionale e per possibili richieste di accessi agli archivi digitali riguardanti la documentazione di clienti diversi da quello per cui è stata autorizzata la verifica fiscale.

Ø Verifiche fiscali informatiche

Ø CONSERVAZIONE DOCUMENTI IN CONCOMITANZA ACCESSI E ISPEZIONI

NEL CASO DI CONTROLLI E ISPEZIONI DA PARTE DI ADE E GG.FF.

- § L'obbligo di " conservazione elettronica dei documenti informatici " deve essere anticipato indipendentemente dalla cadenza stabilita dalla normativa: libri e registri contabili andranno dunque resi statici e non modificabili dall'inizio dell'anno sino alla data di ispezione (circolare 19 ottobre 2005, n. 45/E, punto 4, e circolare 6 dicembre 2006, n. 36/E, par. 7.1.1)
- In caso di accessi, ispezioni e verifiche ai fini Iva ex art. 52 D.P.R. N. 633/72, ma anche ai fini delle dirette ex art. 33, comma 1, DPR n. 600/73, il contribuente, su richiesta dei verificatori, sarà tenuto alternativamente:
 - A effettuare la conservazione dei libri e dei registri rilevanti ai fini tributari, ma anche delle fatture emesse o ricevute, oggetto di ispezione documentale, così come risultano aggiornati al momento della verifica;
 - Effettuare copia cartacea degli stessi documenti
 - In base a questa disposizione, i verificatori potrebbero chiedere all'azienda di apporre una marca temporale,.

Ø Verifica fiscale informatica

Ø DEROGA ALL'OBBLIGO DI STAMPA REGISTRI CONTABILI ART. 12 – OCTIES D.L. N. 34/2019 – LEGGE N. 58 - 2019

Estensione a tutti i libri e registri contabili tenuti in forma elettronica, con relativa "deroga" dell'obbligo di stampa dei medesimi.

N.B.: la contabilità tenuta e conservata in modalità integralmente digitale non ha fatto venire meno la possibilità di continuare a tenere i libri e registri contabili avvalendosi di sistemi elettronici, optando per una conservazione tradizionale su supporto cartaceo in luogo della conservazione sostitutiva.

Ø Verifica fiscale informatica

Ø IMPOSTA DI BOLLO ART. 16 DPR 642/1972

- Tenuta contabilità => "sistemi informatici e conservazione sostitutiva " (Imposta di bollo unica soluzione F24 on-line)
- Tenuta contabilità => "sistemi informatici e conservazione tradizionale stampa periodica" (imposta di bollo in funzione delle pagine F24)
- Tenuta contabilità => "sistemi informatici e conservazione tradizionale stampa occasionale" (imposta di bollo in funzione delle registrazioni F23)

∅ Verifiche fiscali informatiche

∅ L'ESIBIZIONE DELLE FATTURE CONSERVATE CON MODALITA' INFORMATICHE

Per quanto riguarda le modalità di esibizione delle fatture, previste dall'art. 39 del DPR n. 633/72, si potrebbe rilevare una differenza rispetto a quanto previsto per tutti gli altri documenti, dell'art. 5 del D.M. 17 giugno 2014.

ART. 39 DPR N. 633/1972

Il soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato assicura, per finalità di controllo, l'accesso automatizzato all'archivio e che tutti i documenti ed i dati in esso contenuti, compresi quelli che garantiscono l'autenticità e l'integrità delle fatture di cui all'articolo 21, comma 3, siano stampabili e trasferibili su altro supporto informatico.

Ø Verifiche fiscali informatiche

Ø COLLABORAZIONE DEL SOGGETTO VERIFICATO

Per quanto sopra esposto, appare evidente come gli organi di controllo ai fini dell'acquisizione delle fatture, nel loro contenuto integrale, debbano obbligatoriamente avvalersi della collaborazione del contribuente verificato, analogamente a quanto si rende necessario con riferimento alle fatture emesse e ricevute in annualità precedenti il 2019 (generalmente conservate in modalità cartacea, ovvero digitale, ma con formati diversi dal prodotto XML).

In tali casi il contribuente verificato potrà:

- Acquisire i documenti informatici richiesti accedendo direttamente al Sdl della propria area riservata (qualora abbia aderito al servizio di consultazione ed acquisizione delle fatture)
- Richiedere i documenti direttamente al soggetto cui ha delegato il servizio di conservazione (ovvero all'Agenzia delle Entrate, se ha previamente aderito al servizio di conservazione sostitutiva dalla medesima assicurato a titolo gratuito)

Ø Verifiche fiscali informatiche

Ø FATTURE ELETTRONICHE E COLLEGATO FISCALE

L'art. 14 del D.L. n. 124/2019, convertito in Legge n. 157 lo scorso 24 dicembre, ha inserito all'art. 1 del D. Lgs. N. 127/2015 due ulteriori commi, finalizzati a potenziare poteri e facoltà degli organi ispettivi dell'Amministrazione finanziaria.

Ai sensi del nuovo comma 5 – bis, i file delle fatture elettroniche acquisiti attraverso il Sdl "sono memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati:

- a) Dalla Guardia di Finanza nell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria di cui all'art. 2, comma 2, del D. Lgs. 68/2001;
- b) Dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e di controllo ai fini fiscali"